CAMERA DEI DEPUTATI N. 2620-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **CORSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 febbraio 1985 (Stampato n. 430)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 marzo 1985

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato

Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2620, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, nei suoi articolati contenuti normativi intende porre le condizioni per una maggiore efficienza ed una effettiva razionalizzazione delle delicate funzioni che l'istituto è chiamato a svolgere nell'ordinamento economico-finanziario dello Stato e nei rapporti che collegano tale organo con il Parlamento. L'importanza delle motivazioni che urgono per una sollecita definizione del provvedimento sono già state largamente illustrate nella relazione al disegno di legge discusso e approvato dal Senato. Motivazioni, peraltro, sottolineate nel faticoso e lungo dibattito parlamentare già svolto nell'altra Camera nel quale sono state messe in luce le carenze funzionali ed operative dell'istituto a fronte del sempre più impegnativo ruolo che è chiamato a svolgere, in una società industriale avanzata e complessa, nel campo della finanza pubblica. E di conseguenza sono state prospettate le esigenze, non più derogabili, di miglioramenti strutturali e organizzativi.

L'assetto normativo del provvedimento è in buona parte collegato con l'analogo disegno di legge n. 2619 riguardante il riordinamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione del tesoro, specialmente per ciò che riguarda aspetti ed esigenze comuni al Ministero nel suo complesso come l'adeguamento degli organici, l'introduzione della nona qualifica funzionale con la determinazione dei relativi profili professionali, la disciplina delle reggenze degli uffici centrali e periferici.

I due provvedimenti sono giunti all'esame della VI Commissione della Camera a conclusione dell'ampia discussione svolta al Senato che ha raggiunto un risultato di difficile, ma sostanziale equilibrio sulla base degli orientamenti e delle valutazioni emerse in ordine agli aspetti comuni disciplinati da ambedue i disegni di legge; aspetti comuni che hanno indotto la VI Commissione all'esame congiunto dei provvedimenti.

Il disegno di legge n. 2620 persegue l'obiettivo di un miglioramento strutturale della Ragioneria generale dello Stato, di un suo potenziamento strumentale nonché di una più accentuata qualificazione e di un adeguamento quantitativo del personale, finalizzati, anche attraverso un più efficace assetto organizzativo dell'amministrazione, ad un incremento dei livelli di operatività e ad un recupero di efficienza degli uffici.

Il testo, così come approvato dal Senato, prevede nei suoi aspetti di maggior rilievo:

1) l'istituzione del Consiglio dei consulenti economici (articolo 1);

2) l'adozione di misure per il potenziamento delle attività del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (articolo 2);

3) l'istituzione del servizio ispettivo delle Ragionerie generali dello Stato (articolo 3) ed il riordinamento dei servizi ispettivi di finanza (articolo 7);

4) l'adeguamento delle dotazioni organiche con una particolare disciplina per il reclutamento del personale (articoli 4 e 6);

5) l'istituzione della nona qualifica funzionale con contestuale soppressione dei ruoli ad esaurimento (articolo 5);

6) norme speciali per il conferimento di posti di dirigente portati in aumento con il disegno di legge (articolo 10).

In particolare:

l'articolo 1 istituisce il Consiglio dei consulenti economici, organismo tecnico di supporto per l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato; tale

organismo, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, dovrà provvedere allo studio e alle ricerche nel campo dell'economia, per raccordare piani e programmi a breve ed a lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti; operare stime delle gestioni di cassa del settore pubblico allargato, analizzare le risultanze della gestione del bilancio al fine di mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun esercizio in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo. Si propone di comporlo di 12 membri di estrazione interna, di un segretario e di membri esterni nel numero massimo di 6. Importante sarà il naturale raccordo che il Consiglio potrà avere con altre commissioni consultive presso il Ministero del tesoro, come la commissione tecnica per la spesa pubblica, per utilizzare al massimo esperienze e contributi di esperti che altrimenti rischiano quasi l'isolamento in compartimenti stagni.

In ogni caso sia l'organismo che viene creato, sia le funzioni che vengono ad esso demandate, sottolineano la centralità del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato che è chiamata a fornire gli elementi conoscitivi per il governo della finanza pubblica ed è pertanto impegnata in un delicatissimo e continuo processo di aggiornamento.

Intimamente legato a questo punto è quindi il problema dell'efficienza dei flussi informativi e della loro corretta elaborazione. A tale esigenza cerca di dare una risposta l'articolo 2 che propone l'assunzione diretta, anche se graduale, della gestione del sistema informativo (attualmente affidato ad una società di consulenza, l'ITALSIEL) con cui vengono gestite in forma automatizzata le attività degli organi centrali e periferici della Ragioneria Generale dello Stato. Per tali fini è previsto uno speciale incremento della dotazione organica di 300 unità e particolari norme per il reclutamento e l'aggiornamento professionale del personale, norme da adottarsi con decreti del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con lo stesso decreto potranno essere stabilite norme per corrispondere al personale addetto al sistema informativo particolari compensi diretti a retribuire la peculiare attività di lavoro in relazione all'elevato rendimento e produttività degli impianti, gli obblighi di aggiornamento, i turni di lavoro e i rischi connessi.

È prevista altresì la possibilità di stipulare convenzioni per affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società a prevalente partecipazione statale, specializzate nel settore dell'informatica, per i problemi connessi con lo sviluppo del sistema e, ove occorra, ha aggiunto prudentemente il Senato, anche per la gestione.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'ispettorato generale di finanza, di un servizio ispettivo delle Ragionerie Generali dello Stato, composto da dirigenti superiori con funzione di ispettore generale e di primi dirigenti con funzioni di ispettore capo, con l'importante compito di esaminare gli atti e le strutture delle Ragionerie Generali dello Stato, controllare l'esecuzione dei compiti ad esse assegnati e garantire gestioni coordinate con gli altri reparti amministrativi finanziari.

Di fatto tale servizio ispettivo già esiste. Appare logico istituzionalizzarlo per consentirgli di svolgere un più idoneo coordinamento delle attività della Ragioneria Generale dello Stato.

Opportuna anche la previsione che, con l'istituzione di questo servizio ispettivo cessi, da parte della Ragioneria generale, lo svolgimento di servizi contabili per conto delle intendenze di finanza al fine di evitare commistioni (e quindi accentuare la trasparenza) tra le attività di amministrazione e quelle di controllo. Naturalmente è demandato al Ministro del tesoro di stabilire la struttura organizzativa, i criteri e le modalità per il funzionamento di tale servizio.

L'articolo 4 stabilisce l'aumento della dotazione organica cumulativa dei ruoli centrali e periferici della Ragioneria Generale dello Stato in 2300 unità; tale aumento è comprensivo sia delle 300 unità

per il sistema informativo, indicate in precedenza, sia del contingente di personale da inquadrare nei ruoli in applicazione delle leggi relative alla sistemazione del personale assunto a suo tempo ai sensi della legge n. 285 del 1977.

L'incremento effettivo, pertanto, si riduce a circa 1700 unità ed appare ampiamente giustificato dai nuovi e rilevanti compiti che, via via, la Ragioneria Generale dello Stato è andata assumendo. Appare utile in ogni caso notare che la dotazione organica, anche così rideterminata, si pone sempre ad un livello inferiore a quella in essere al 1° gennaio 1970.

Ma su questo aspetto quantitativo non sono state sollevate obiezioni al Senato, mentre assai faticoso e difficile si è rivelato il giungere alle conclusioni sulle parti successive del provvedimento, relative alle disposizioni volte a completare il profilo organizzativo del personale e a disegnare le procedure amministrative di attuazione.

Il complesso di queste disposizioni, dopo le modifiche introdotte dal Senato al testo governativo, appare opportunamente coordinato con quelle analoghe presenti nel disegno di legge 2619 in modo tale che la tendenza alla tipizzazione che il « Rapporto Giannini » sullo stato della pubblica amministrazione aveva profetizzato come inarrestabile, non scadesse nel particolarismo degli interessi con il rischio di innescare fenomeni di trascinamento non controllabili.

Al Senato è stato raggiunto un punto di sostanziale equilibrio sia espungendo quelle norme che non apparissero propriamente legate ad un disegno generale, sia definendo una stessa normativa nei due atti legislativi per le problematiche legate al personale.

In particolare l'articolo 5 prevede l'istituzione della nona qualifica funzionale con contestuale assorbimento dei ruoli ad esaurimento attualmente esistenti in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e per una consistenza organica pari al personale inquadrato in detti ruoli al 30 giugno 1984.

Si tratta di una scelta non completamente nuova nell'organizzazione del personale dello Stato perché tale qualifica è già stata introdotta nei riordinamenti dei ministeri dell'interno e dei trasporti.

Tale circostanza, e l'esigenza di conferire un contenuto funzionale alle qualifiche del ruolo ad esaurimento, per le quali vengono stabilite precise attribuzioni, hanno consigliato di anticipare la definizione della nona qualifica in coincidenza con il riordinamento complessivo dell'istituto. Si consente inoltre la mobilità interna del personale tra profili professionali della stessa qualifica funzionale e nei limiti delle dotazioni organiche in relazione alle esigenze tecniche e funzionali.

Si tratta di una importante innovazione che recupera uno degli istituti più qualificanti dell'ultima tornata contrattuale nel settore del pubblico impiego in una concezione finalmente dinamica dell'adattamento organizzativo della pubblica amministrazione in relazione alle proprie esigenze operative.

Infine una modifica apportata dal Senato limita la definizione in via autonoma dei profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge n. 312 del 1980, alla sola nona qualifica funzionale istituita con il provvedimento; per le restanti qualifiche funzionali tale possibilità è prevista solo nel caso in cui il provvedimento di carattere generale, che sembra in corso di emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, non divenga esecutivo nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del disegno di legge in discussione.

L'articolo 6 prevede una particolare normativa per consentire all'amministrazione di procedere in tempi brevi alla copertura dei posti vacanti, tenendo anche conto di alcune disposizioni di legge recentemente emanate con carattere di generalità per il pubblico impiego.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione dei servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza. È previsto che l'attività sia curata, in ragione di materia, da tre settori a capo dei quali va preposto un dirigente superiore (Ispettore generale del

ruolo dei servizi ispettivi) nonché un coordinamento dei predetti settori al quale può essere adibito un contingente di dirigenti superiori (Ispettori generali dei servizi ispettivi) in misura non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva.

L'articolo 8 stabilisce per il personale dei servizi ispettivi, in relazione alla particolare natura e alla lunga durata delle missioni, un articolato sistema di rimborso delle spese.

L'articolo 9 disciplina la reggenza degli uffici centrali e periferici consentendone l'affidamento anche al personale non dirigente secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 10 disciplina le modalità di conferimento dei posti di dirigente portati in aumento dal disegno di legge. In particolare i posti di primo dirigente, con eccezione di quelli della carriera ispettiva, vengono conferiti per il 60 per cento mediante scrutinio per merito comparativo e per il 40 per cento utilizzando le graduatorie dei concorsi speciali per esami, banditi ai sensi della legge n. 301 del 1984.

Si tratta di una parziale deroga al nuovo sistema di accesso alla dirigenza disciplinato dalla citata legge n. 301, deroga che sembra giustificata dalla esigenza di conferire con immediatezza i posti di nuove funzioni che, peraltro, sono complessivamente in numero molto contenuto.

Con l'ultimo comma, aggiunto in sede di approvazione del provvedimento da parte del Senato, in analogia a quanto previsto per il personale del tesoro, si dispone l'estensione in via equitativa, al personale delle soppresse carriere speciali di concetto che abbia sostenuto lo stesso tipo di esami e svolto le stesse mansioni, dei benefici economici e normativi stabiliti dalla legge n. 319 del 1972.

L'articolo 11 infine stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 10 miliardi per il 1985 e 18 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nel corso della discussione in sede di VI Commissione si è verificata una concorde valutazione dell'esigenza di adeguamento e potenziamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato, mentre si sono registrate diversità di vedute, tradotte anche in emendamenti del gruppo comunista, in ordine ad alcune norme relative al personale deroganti la disciplina generale.

La VI Commissione, che ha proceduto all'esame congiunto dei disegni di legge n. 2619 e n. 2620, ha considerato predominante l'urgenza della definizione dei provvedimenti indispensabili alla funzionalità degli uffici, onde porli in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, e non ha apportato modifiche al testo adottato dal Senato che raggiunge un sostanziale equilibrio e che raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

CORSI, *Relatore*.

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Istituzione e composizione del Consiglio dei consulenti economici).	*(Istituzione e composizione del Consiglio dei consulenti economici).*
1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Consiglio dei consulenti economci cui è affidato il compito di:	*Identico.*
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;	
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle Amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;	
3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;	
4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.	
2. Il Consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, è composto da 12 membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.	
3. I membri ed il segretario del Consiglio dei consulenti economici sono no-	

minati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.

4. Il Consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere.

5. Il Consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.

ART. 2.

(*Sistema informativo*).

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico di 300 unità di personale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'ora-

ART. 2.

(*Sistema informativo*).

Identico.

rio di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma potranno essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione all'esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

5. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

6. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

7. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

(*Servizi provinciali*).

1. È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali dello Stato il quale è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle Ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'articolo 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

ART. 3.

(*Servizi provinciali*).

Identico.

ART. 4.

(*Adeguamento degli organici*).

1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumu-

ART. 4.

(*Adeguamento degli organici*).

Identico.

lativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità, ivi comprese le 300 unità di personale da destinare al sistema informativo di cui al precedente articolo 2.

2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le Ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

ART. 5.

(Qualifiche funzionali e profili professionali).

1. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Ragioneria generale dello Stato in materia economico-finanziaria, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività: coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio, svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali, effettuare ricerche e studi dei fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale.

2. La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed in quello delle Ragionerie provinciali è pari al numero di funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifi-

ART. 5.

(Qualifiche funzionali e profili professionali).

Identico.

ca di ispettore generale ad esaurimento o di direttore di divisione ad esaurimento od equiparata.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica di cui al comma 1 del personale appartenente a detti ruoli nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, al maturare di nove anni di servizio effettivo nella ex carriera direttiva ovvero al maturare dell'anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella ex qualifica di direttore di sezione od equiparata.

5. Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

6. I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312, o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.

7. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della nona qualifica, al personale inquadrato nella stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al ter-

zo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

8. La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del tesoro – previo parere del consiglio di amministrazione – di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno determinate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e provinciali.

10. Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati ed operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1° gennaio 1978 e dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 4.

11. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale, di cui al comma 1, per la definizione della quale si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

12. Per tutto il personale della Ragioneria generale dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui al comma precedente, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Reclutamento).

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 4, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 10.

2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche

ART. 6.

(Reclutamento).

Identico.

attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 7.

(*Servizi ispettivi di finanza*).

1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

4. Il concorso di cui al precedente comma si svolge secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

ART. 7.

(*Servizi ispettivi di finanza*).

Identico.

6. Il concorso non si intende superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

9. L'attività di coordinamento della azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo e dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.

10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.

ART. 8.

(Missioni di lunga durata).

1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà di chiedere, con

ART. 8.

(Missioni di lunga durata).

Identico.

opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo.

2. Detto rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, numero 836, e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza.

3. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subìto dall'indennità di trasferta in applicazione dell'articolo 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, può essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di più giornate festive consecutive.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 9.

(*Disciplina delle reggenze*).

1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di man-

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 9.

(*Disciplina delle reggenze*).

Identico.

canza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

ART. 10.

(*Conferimento dei posti*).

1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera *a*) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servi-

ART. 10.

(*Conferimento dei posti*).

Identico.

zi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento, nei limiti dei contingenti di qualifica e di profilo professionale quali determinati secondo le modalità previste nel precedente articolo 5, del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

ART. 11.

(Onere finanziario).

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto – ai fini del bilancio triennale 1985-1987 – al capitolo n. 6856 dello stato

ART. 11.

(Onere finanziario).

Identico.

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DEL SENATO

—

QUADRO I — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	102	Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e capo servizio	55
			Direttore di ragioneria centrale	26
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente	232	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali e regionali; Vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri e presso il consiglo dei consulenti economici	232
		334		

QUADRO L — DIRIGENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	70	Ispettore generale	70
E	Primo dirigente	80	Ispettore capo	80
		150		

QUADRO M — DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	40	Ispettore generale	13
			Direttore di ragioneria provinciale delle sedi più importanti	27
E	Primo dirigente	97	Direttore di ragioneria provinciale; Vice direttore di ragioneria delle sedi più importanti o Ispettore capo	97
		137		

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Identico.